Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 aprile 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **1521**.

Autorizzazione alla cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 1521. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare dalla S.I.M.A.S., società in accomandita semplice, per il complessivo prezzo di L. 158.000.000, l'immobile sito in Roma, via privata Casetta Mattei, destinato ad abitazioni civili, autorimesse, magazzini.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 70. — GRECO

LEGGE 13 marzo 1969, n. 136.

Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'iniziativa dello Stato e degli altri enti pubblici nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale della assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari, nell'ambito della scuola dell'obbligo, sarà regolata con successiva legge da emanarsi entro il 30 giugno 1972.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione, al fine di utilizzare insegnanti ordinari e personale direttivo della scuola elementare particolarmente qualificati per le attività indicate nell'articolo 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con efficacia sino al 30 giugno 1972 con enti dotati di personalità giuridica che istituzionalmente svolgano le predette attività ovvero che perseguano istituzionalmente finalità sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

Art. 3.

Il numero complessivo di insegnanti elementari ordinari e di direttori didattici di cui al precedente articolo non può essere superiore a 750 unità ripartite annualmente fra gli enti con decreto ministeriale.

Le convenzioni, da pubblicare sul « Bollettino Ufficiale » del Ministero unitamente all'elenco nominativo del personale utilizzato dai singoli enti, dovranno precisare la natura, il valore, la durata e le modalità del servizio offerto dagli enti stessi, nonchè il numero complessivo delle unità assegnate.

Nella prima applicazione della presente legge gli enti ai quali si riferisce l'articolo 2 debbono presentare do-

manda entro un mese dalla entrata in vigore della legge stessa. Per gli anni successivi gli enti che non siano convenzionati dovranno presentare domanda entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno, presenterà al Parlamento, in base ai rapporti degli enti e dei provveditori agli studi, una relazione generale dei risultati conseguiti nel corso di ciascun anno scolastico in applicazione delle convenzioni stipulate a termini della presente legge.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare, per l'anno scolastico 1968-1969, nello stesso numero dell'anno scolastico 1967-1968, insegnanti ordinari e personale direttivo della scuola elementare, per le attività indicate nell'articolo 1, agli enti di cui all'articolo 2.

Tali assegnazioni decadono qualora non si sia provveduto alla stipulazione delle convenzioni ed agli adempimenti relativi entro il 30 giugno 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **137**.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1244;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal consiglio generale del Banco di Sicilia rispettivamente in data 23 aprile 1968 e 30 aprile 1968;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1968;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2.000.000.000 (duemiliardi) assegnata dal Banco di Sicilia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969, n. **138**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, e modificato con regi decreti 28 novembre 1920, n. 1895, 27 maggio 1923, n. 1225 e 19 aprile 1941, n. 279, nonchè con propri decreti 11 aprile 1953, n. 494 e 30 ottobre 1954, n. 1173;

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 557;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto istituto, tenutasi in data 24 ottobre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 57. — GRECO

Istituto italiano di credito fondiario

STATUTO

TITOLO I

Oggetto - Durata

Art. 1.

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario, nelle sue varie forme, in tutto il territorio della Repubblica.

L'istituto può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.

L'istituto può istituire proprie filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica.

L'istituto può effettuare le proprie operazioni anche per il tramite degli istituti e aziende di credito che, direttamente o a mezzo dei rispettivi istituti centrali di categoria, partecipano, al suo capitale, delegando ai medesimi la stipulazione dei relativi contratti deliberati dagli organi amministrativi dell'istituto.

Art. 2.

Presso l'istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.

Art. 3.

La durata di anni 50 assegnata all'istituto, per l'esercizio del credito fondiario, con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, prorogata di anni 50 con regio decreto 19 aprile 1941, n. 279, è prorogata di altri anni 50 e potrà essere ulteriormente prorogata in base a deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Capitale

Art. 4.

Il capitale sociale è di lire quattromilatrecentoventi milioni ed è diviso in azioni del valore nominale di lire mille.

I titoli rappresentanti le azioni, numerati in ordine progressivo, sono firmati da un consigliere di amministrazione e dal direttore generale.

Le sottoscrizioni ed i versamenti di eventuali aumenti di capitale avranno luogo, entro il limite massimo fissato dalla legge, con le norme che saranno stabilite dalla assemblea degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il capitale versato è impiegato in mutui fondiari in contanti, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore sul credito fondiario, oppure nei modi stabiliti dall'art. 82 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, secondo le ripartizioni che vengano deliberate dal consiglio di amministrazione.

TITOLO III

Cartelle fondiarie

Art. 6.

La creazione e la emissione delle cartelle fondiarie avvengono secondo le norme fissate dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

TITOLO IV

Assemblea degli azionisti

Art. 7.

L'assemblea degli azionisti, tanto ordinaria quanto straordinaria, si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti deliberati.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 8.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.

Art. 9.

La convocazione dell'assemblea è deliberata dal consiglio di amministrazione e viene notificata mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria delibera sopra tutti gli oggetti indicati nell'art. 2364 codice civile.

Art. 10.

Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 codice civile.

Art. 11.

Gli azionisti che intendono intervenire alla assemblea debbono depositare o presentare le loro azioni, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la assemblea.

Possono inoltre intervenire gli azionisti i quali, senza avere in precedenza richiesto l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato nel termine di cui sopra, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dei quali siano in possesso mediante una serie continua di girate.

Art. 12.

Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purché il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto di partecipare alla assemblea.

Art. 13.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il presidente è assistito da un segretario designato dalla assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della assemblea è redatto da un notaio.

TITOLO V

Consiglio di amministrazione

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto di un numero non minore di quindici e non maggiore di ventuno membri, determinato di volta in volta dalla assemblea ordinaria degli azionisti.

I consiglieri di amministrazione sono eletti ciascuno per un triennio e sono rieleggibili.

Art. 15.

Entro trenta giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono prestare cauzione in azioni dell'istituto o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, oppure parte in azioni e parte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, per un importo di L. 200 mila nominali.

La cauzione degli amministratori rimane inalienabile a garanzia della loro gestione.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o più vice presidenti e il segretario, nonché il comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianità di nomina, i vice presidenti; ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere più anziano di nomina.

Art. 17.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del consiglio, le quali si tengono, di regola, una volta al mese, nella sede dell'istituto o anche altrove.

Art. 18.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca anche adunanze straordinarie del consiglio, di sua iniziativa oppure su richiesta scritta di tre amministratori o del direttore generale.

Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte, per lettera, almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza; nei casi di urgenza, possono essere fatte, con telegramma, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente il consiglio delibera:

a) il saggio d'interesse e la provvigione dei mutui;

b) la concessione dei mutui e le loro garanzie;

c) le azioni giudiziarie, salvo quanto dispone il successivo art. 26;

d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, nei casi ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario;

e) l'impiego del capitale non applicato a mutui, a termini del precedente art. 5;

f) le cessioni, le transazioni, i compromessi e le clausole compromissorie e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi all'amministrazione dell'istituto;

g) le proposte di aumento del capitale sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti, entro il limite massimo fissato dalla legge;

h) la creazione di nuove serie di cartelle ed i rispettivi saggi d'interesse;

i) la istituzione di filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica;

l) le proposte per le modifiche del presente statuto, da sottoporre all'assemblea degli azionisti;

m) le norme per la concessione dei mutui ed i regolamenti interni;

n) le tariffe per il rimborso delle spese relative alla concessione dei mutui;

o) le proposte in merito al bilancio annuale, da sottoporre alla assemblea degli azionisti.

Il consiglio può delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *e*), *g*), *l*), *m*) ed *o*), non delegabili.

Il consiglio può conferire, altresì, delegazioni speciali, anche con poteri di rappresentanza.

Art. 20.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Art. 21.

Le deliberazioni del consiglio sono trascritte in apposito registro, tenuto a norma di legge, e sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Gli estratti delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova delle medesime in giudizio e ovunque occorra produrli.

Art. 22.

Al consiglio di amministrazione è assegnata dall'assemblea una somma da ripartirsi fra i suoi membri, nel modo stabilito dal consiglio stesso.

TITOLO VI

Comitato esecutivo

Art. 23.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai vice presidenti e da tre a cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio.

Il comitato stesso è convocato, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 18, dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dai vice presidenti in ordine di anzianità di nomina.

Per le deliberazioni del comitato si applicano le norme dell'art. 20.

Art. 24.

Il comitato esecutivo delibera su:

a) i mutui e le garanzie, fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione;

b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell'art. 26;

c) la nomina e la revoca del personale, e le condizioni relative, salvo il disposto degli articoli 25 e 27.

Il comitato delibera altresì sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'art. 19.

TITOLO VII

Direttore generale

Art. 25.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed attende alla trattazione degli affari sociali, con le attribuzioni di cui all'art. 26.

Art. 26.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore generale:

a) presenta al consiglio ed al comitato le sue proposte sopra tutte le materie riguardanti l'ammistrazione dell'istituto, accompagnate da una relazione;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato;

c) consente:

la cancellazione delle ipoteche e trascrizioni, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'istituto;

la cancellazione di ipoteche e trascrizioni dipendenti da qualsiasi altra operazione, quando sia stato regolato ogni credito dell'istituto;

la riduzione della somma per la quale fu iscritta l'ipoteca, quando si siano verificate le condizioni previste dalle leggi sul credito fondiario;

la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, salvo gli occorrenti provvedimenti giudiziari, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'istituto;

d) cura la riscossione delle entrate e ordina le spese entro i limiti stabiliti;

e) promuove le azioni giudiziarie contro i debitori morosi;

f) prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di natura conservativa e provvede circa l'eventuale concorso dell'istituto alle aste dei beni ipotecati a favore dell'istituto, salvo a riferirne al consiglio di amministrazione;

g) propone la nomina e la revoca del personale;

h) dirige tutti gli affari sociali e provvede, in genere, a quanto concerne il funzionamento dell'istituto ed agli incarichi speciali che gli fossero conferiti dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

Art. 27.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più vice direttori generali che sostituiscano il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facoltà ed i poteri a lui spettanti o con una parte di essi.

Il consiglio stesso può altresì designare chi debba sostituire il direttore generale ed i vice direttori generali in caso di loro assenza o impedimento.

TITOLO VIII

Rappresentanza sociale

Art. 28.

La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente e al direttore generale, o a chi fa le loro veci.

Gli stessi possono conferire mandati speciali.

TITOLO IX

Collegio sindacale

Art. 29.

L'assemblea ordinaria nomina cinque sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per tutto il triennio di durata dell'ufficio.

TITOLO X

Bilancio - Utili - Riserve - Norme applicabili

Art. 30.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'istituto e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea degli azionisti, entro il termine di cui all'art. 8.

Art. 31.

Gli utili netti di ciascun esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

a) viene prelevata una somma non minore del 5 % per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario, fino a che questo abbia raggiunto almeno un quinto del capitale versato;

b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6 % del capitale versato;

c) la parte residua, per una metà viene destinata al fondo di riserva ordinario o ad un fondo di riserva straordinario, e per l'altra metà rimane a disposizione dell'assemblea.

L'impiego dei fondi di riserva, ordinario e straordinario, avviene in conformità del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306.

Art. 32.

Nel momento in cui, per qualsiasi causa, l'istituto cessasse le sue operazioni di credito fondiario e dopo che siano state accertate e liquidate le eventuali perdite subite, si applicano le norme di cui al regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2361.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.

Art. 34.

Nella prima assemblea ordinaria successiva alla data di entrata in vigore del presente statuto, si procederà al totale rinnovo degli amministratori e sindaci ai sensi dello statuto stesso.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 139.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato costituito da obbligazioni IRI 1963 per l'importo di L. 2.500.000 gravato dall'usufrutto (vita natural durante) in favore della moglie del testatore, signora Maria Pestarino, disposto dal defunto sig. Gaetano Cantabene, con testamento olografo del 20 febbraio 1963, depositato e pubblicato con atto a rogito dott. Amerigo De Magistris, notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari per la residenza di Rovegno, in data 8 giugno 1966, n. 11660 di repertorio, n. 5172 di fascicolo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 140.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Giuseppe, con sede nel comune di Terni, della Congregazione Benedettina Silvestrina.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di S. Giuseppe, con sede in Collerolletta del comune di Terni, della Congregazione Benedettina Silvestrina.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 67. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. 141.

Erezione in ente morale della fondazione « Caffaro Allera Giovanni Battista », con sede in Lessolo.

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Caffaro Allera Giovanni Battista », con sede in Lessolo (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 65. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Dichiarazione di condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mobilificio Lenzi S.a.s. di Quarrata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Mobilificio Lenzi S.a.s. di Quarrata (Pistoia), ha in corso operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Mobilificio Lenzi S.a.s. di Quarrata (Pistoia) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 dicembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(3584)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1969.

Modifiche alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasporto delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1ª (esplosivi), nonchè alle tabelle allegate.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1ª (esplosivi), nonchè alle tabelle ad esse allegate, approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 dell'11 dicembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1969

Il Ministro: LUPIS

Modifiche alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1ª (esplosivi), nonchè alle tabelle ad esse allegate, approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 314 dell'11 dicembre 1968.

1. Dopo l'art. 8 aggiungere il seguente art. 8-*bis*:

Art. 8-*bis*.
Viaggio occasionale

Le navi battenti bandiera italiana o straniera sprovviste dell'attestazione di idoneità prevista dall'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, oppure parzialmente dotate dei requisiti prescritti dal regolamento citato e dalle presenti norme particolari, in caso di urgente necessità possono essere autorizzate dalla autorità marittima (capitaneria di porto od ufficio circondariale marittimo competenti per territorio), sentito il rappresentante locale dell'ente tecnico, ad effettuare un viaggio occasionale per il trasporto di una o più merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1, a condizione che:

a) si tratti di merci appartenenti ai gruppi I, II (esclusi i detonatori indicati nelle tabelle contraddistinte con le sigle 1.BII.5 e 1.BII.6; gli altri detonatori sono ammessi per una quantità complessiva non superiore a 25.000 per ogni viaggio) della sottoclasse *B*, oppure ai gruppi I e II della sottoclasse *C;*

b) le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle disposizioni del regolamento e delle presenti norme particolari;

c) le attrezzature della nave garantiscano, a giudizio della autorità marittima, un adeguato grado di sicurezza in relazione alla natura ed alla quantità delle merci da trasportare.

Per le navi che non si trovano nelle condizioni previste alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), l'autorizzazione può essere concessa soltanto dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

2. Il primo comma dell'art. 9 deve essere modificato come segue:

Sulle navi che trasportano esplosivi non deve essere usato il vapore per l'estinzione di incendi in qualsiasi compartimento contenente esplosivi. Inoltre, sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, in ogni compartimento contenente esplosivi e nei compartimenti ad esso adiacenti destinati al carico deve essere sistemato, a soddisfazione dell'ente tecnico, un impianto, di tipo approvato, rivelatore di fumo o di incendi.

3. Alle « Avvertenze » delle tabelle aggiungere le seguenti note:

5. Per i viaggi occasionali vedere l'art. 8-*bis* delle norme particolari relative alla presente classe.

6. Per le esenzioni e le limitazioni relative a determinate merci vedere le note delle singole tabelle.

4. Aggiungere la seguente nota alle tabelle contraddistinte con le sigle: 1-BI.1; 1-BI.4; 1-BI.5; 1-CI.10; 1-CI.11; 1-CII.1; 1-CII.2; 1-CII.3; 1-CII.5; 1-CII.6; 1-CII.7; 1-CII.8; 1-CII.9; 1-CII.10; 1-CII.11; 1-CII.12; 1-CII.13; 1-CII.14; 1-CII.4:

3. Per il trasporto dei prodotti appartenenti a questa sigla non è necessaria l'attestazione di idoneità prevista dall'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nè l'osservanza delle disposizioni contenute nel capitolo II del predetto regolamento e nel capitolo II delle norme relative alla presente classe, purché siano osservate tutte le altre disposizioni del regolamento e delle norme citate e, nel caso di stivaggio sotto il ponte, i locali in cui vengono stivati i colli siano in perfetto stato di conservazione e di manutenzione, convenientemente ventilati e facilmente ispezionabili.

5. Nella tabella contraddistinta con la sigla 1.BI.6, nella denominazione delle merci, dopo la voce « da salve » aggiungere: e per pistole da starter, da mattazione e fissachiodi.

6. Aggiungere la seguente nota alle tabelle contraddistinte con le sigle: 1-BI.6, 1-BI.7:

3. Per il trasporto dei prodotti appartenenti a questa sigla in numero tale che la quantità complessiva di propellente non sia in ogni caso e per ciascun viaggio superiore a 200 chilogrammi non è necessaria l'attestazione di idoneità prevista dall'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nè l'osservanza delle disposizioni contenute nel capitolo II del predetto regolamento e nel capitolo II delle norme relative alla presente classe, purchè siano osservate tutte le altre disposizioni del regolamento e delle norme citate e, nel caso di stivaggio sotto il ponte, i locali in cui vengono stivati i colli siano in perfetto stato di conservazione o di manutenzione, convenientemente ventilati e facilmente ispezionabili. Per ogni partita da imbarcare il caricatore deve dichiarare, nella domanda prevista dall'art. 30 del regolamento sopra citato, la quantità complessiva di propellente.

Per il trasporto di quantitativi superiori a quelli sopra indicati le navi debbono essere munite dell'attestazione di idoneità prevista dall'art. 13 del regolamento, oppure essere sottoposte agli accertamenti previsti dal medesimo art. 13 per le navi sprovviste dell'attestazione e rispondere ai requisiti prescritti dagli articoli 13 e 14 del regolamento, nonchè dagli articoli 11, 13 (ultimi due comma soltanto) e 114 delle norme particolari relative alla presente classe.

7. Nelle tabelle relative alle munizioni appartenenti al gruppo IV della sottoclasse *B*, nella voce « imballaggi ammessi », debbono essere aggiunti come imballaggi esterni delle munizioni contenute in astucci anche quelli di tipo 7 per i colli di peso inferiore a 25 kg. oppure di tipo 8 per i colli di peso uguale o superiore a 25 kg.

(3587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XXI Fiera nazionale avicunicola e degli animali da pelliccia », in Ascoli Piceno.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, con nota del 3 aprile 1969, n. 7430, ha comunicato che la « XXI Fiera nazionale avicunicola e degli animali da pelliccia » avrà luogo in Ascoli Piceno dal 19 al 22 giugno 1969 anzichè dall'8 all'11 maggio 1969, come precedentemente programmato.

(3746)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 405.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3684)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1969, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.076.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3685)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3686)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.480.106, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3687)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.016.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3688)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.128.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3689)

Autorizzazione al comune di Nocera Terinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Nocera Terinese (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.510.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3690)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.719.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3691)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.607.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3692)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.538.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3693)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Sassetta (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.214.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.041.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.153.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696)

Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.001.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3698)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.101.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.297.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 23 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,65	625,30	625,80	625,55	625,05	625,10	625,40	625,55	625,10	625,50
$ Can.	582,15	581,65	581,25	581,85	581,40	581,05	581,63	581,85	581,05	581,75
Fr. Sv.	144,63	144,85	144,84	144,885	145 —	144,79	144,85	144,885	144,79	145,10
Kr. D.	83,24	83,10	83,10	83,15	83,55	83,05	83,12	83,15	83,05	83,10
Kr. N.	87,80	87,65	87,72	87,68	87,95	87,57	87,60	87,68	87,57	87,60
Kr. Sv.	121,28	121 —	121 —	121,06	121,50	120,94	120,99	121,06	120,94	121 —
Fol.	172,50	172,45	172,55	172,50	172,55	172,19	172,48	172,50	172,19	172,50
Fr. B.	12,48	12,47	12,48	12,4775	12,45	12,47	12,4825	12,4775	12,47	12,475
Franco francese	126,35	125,85	125,76	125,84	126 —	125,77	125,92	125,84	125,77	125,80
Lst.	1501,70	1493,75	1494,30	1494,40	1493,25	1495,80	1494,50	1494,40	1495,80	1494 —
Dm. occ.	155,84	156,55	156,74	156,51	156,55	155,40	156,49	156,51	156,21	156,60
Scell. Austr.	24,22	24,20	24,18	24,1950	24,25	24,17	24,17	24,1950	24,17	24,18
Escudo Port.	22,02	21,95	22 —	21,97	22,12	21,97	21,98	21,97	21,97	21,97
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,97	8,955	9 —	8,94	8,95	8,955	8,94	8,95

Cambi medi del 23 aprile 1969

Rendita 5 % 1935	100,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,925
» 5 % (Ricostruzione)	96,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni Esteri)	95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Media dei titoli del 23 aprile 1969

1 Dollaro USA	625,475
1 Dollaro canadese	581,74
1 Franco svizzero	144,867
1 Corona danese	83,135
1 Corona norvegese	87,64
1 Corona svedese	121,025
1 Fiorino olandese	172,49
1 Franco belga	12,48
1 Franco francese	125,88
1 Lira sterlina	1494,45
1 Marco germanico	156,50
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,975
1 Peseta Sp.	8,952

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 24 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,55	625,30	625,35	625,25	625,05	625,55	625,22	625,25	625,55	625,15
$ Can.	581,85	581,65	581,50	581,50	581,25	581,85	581,45	581,50	581,85	581,75
Fr Sv.	144,78	144,85	144,85	144,85	144,75	144,88	144,83	144,85	144,88	144,83
Kr D.	83,15	83,10	83,10	83,06	83,25	83,08	83,07	83,06	83,15	83,10
Kr N.	87,68	87,65	87,68	87,63	87,25	87,68	87,60	87,63	87,68	87,60
Kr Sv.	121,06	121 —	120,95	120,96	121,50	121,08	120,98	120,96	121,06	121 —
Fol	172,50	172,45	172,50	172,26	173,55	172,50	172,245	172,26	172,50	172,30
Fr B	12,47	12,47	12,4750	12,4575	12,46	12,47	12,46	12,4575	12,47	12,47
Franco francese	125,84	125,85	125,90	125,81	125,75	125,25	125,81	125,81	125,84	125,80
Lst	1494,40	1493,75	1494,70	1494,25	1493,25	1494,45	1494,20	1494,25	1494,40	1494,10
Dm occ	156,51	156,55	156,20	156,30	156,25	156,51	156,25	156,30	156,51	156,27
Scell Austr.	24,19	24,20	24,18	24,1725	24,25	24,19	24,175	24,1725	24,19	24,185
Escudo Port.	21,97	21,95	22 —	21,96	22,12	21,97	21,98	21,96	21,97	21,97
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,92	8,94	9 —	8,95	8,95	8,94	8,95	8,95

Media dei titoli del 24 aprile 1969

Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,925
» 5 % (Ricostruzione)	96,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1969

1 Dollaro USA	625,235
1 Dollaro canadese	581,475
1 Franco svizzero	144,84
1 Corona danese	83,065
1 Corona norvegese	87,615
1 Corona svedese	120,97
1 Fiorino olandese	172,252
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	125,81
1 Lira sterlina	1494,225
1 Marco germanico	156,275
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,97
1 Peseta Sp.	8,945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Lastra - lavori stradali, trasporti », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1969 la società cooperativa « Lastra - lavori stradali, trasporti », con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 14 dicembre 1964, repertorio 212856, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Cassone Giuseppe.

(3493)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Alifana di produzione e consumo », con sede in Piedimonte d'Alife

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 aprile 1969 la società cooperativa agricola « Alifana di produzione e consumo », con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), costituita per rogito Iodice in data 13 luglio 1944, repertorio 2884, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Andrea Iannello.

(3496)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Edilbancari », con sede in Avellino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1969 la società cooperativa edilizia « Edilbancari », con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 28 marzo 1959, repertorio 6200, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Iannaccone.

(3494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Grosseto

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969, n. 834, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Grosseto per il comprensorio nord-est.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3618)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali e di radiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, sono vacanti le cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali e di radiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3671)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « Diciottennale »; 6 % serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª e 2ª emissione; 6 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 3ª, 6ª e 7ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « B » - 1ª, 2ª e 3ª emissione.

Si notifica che il giorno 12 maggio 1969, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, si procederà alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 5 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 2.135 titoli di L. 50.000
» 1.087 titoli di » 250.000
» 9.273 titoli di » 500.000

in totale n. 12.495 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.015.000.000;

b) in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « Diciottennale »:

estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 74 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000

in totale n. 126 titoli per il complessivo valore nominale di L. 76.900.000;

c) in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676):

estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 55 titoli di » 500.000
» 971 titoli di » 1.000.000
» 64 titoli di » 5.000.000
» 49 titoli di » 10.000.000

in totale n. 1.149 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.810.000.000, così ripartiti:

1ª emissione:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 7 titoli di » 500.000
» 760 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 765.000.000;

2ª emissione:
n. 48 titoli di L. 500.000
» 211 titoli di » 1.000.000
» 64 titoli di » 5.000.000
» 49 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.045.000.000;

d) in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »:

estrazione a sorte di:
n. 2.777 titoli di L. 50.000
» 3.104 titoli di » 100.000
» 1.311 titoli di » 250.000
» 3.278 titoli di » 500.000
» 9.227 titoli di » 1.000.000

in totale n. 19.697 titoli per il complessivo valore nominale di L. 11.643.000.000, così ripartiti:

3ª emissione:
n. 1.255 titoli di L. 50.000
» 373 titoli di » 250.000
» 574 titoli di » 500.000
» 1.147 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.590.000.000;

6ª emissione:
n. 795 titoli di L. 50.000
» 1.440 titoli di » 100.000
» 459 titoli di » 250.000
» 1.393 titoli di » 500.000
» 3.442 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.437.000.000;

7ª emissione:
n. 727 titoli di L. 50.000
» 1.664 titoli di » 100.000
» 479 titoli di » 250.000
» 1.311 titoli di » 500.000
» 4.638 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.616.000.000;

e) in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - serie speciale « B »:

estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 100.000
» 4 titoli di » 250.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

in totale n. 123 titoli per il complessivo valore nominale di L. 65.950.000, così ripartiti:

1ª emissione:
n. 28 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 30.700.000;

2ª emissione:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 18 titoli di » 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 24.200.000;

3ª emissione:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 2 titoli di » 500.000
» 10 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.050.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 aprile 1969

(3679)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a venticinque posti di operaio specializzato

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e successive modificazioni;
Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 379, relativa alla modifica della pianta organica;
Considerato che nel ruolo del personale operaio di 1ª categoria del Provveditorato generale dello Stato risultano disponibili, ai sensi della sopra citata legge n. 379, trentadue posti;
Considerato che a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, sette dei trentadue posti disponibili devono essere riservati per la assunzione senza concorso agli appartenenti alle categorie previste dalla legge stessa;
Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico degli operai di 1ª categoria del Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato:
concorso a numero quattro posti di litografo stampatore;
concorso a numero sette posti di falegname lucidatore;
concorso a numero quattro posti di falegname;
concorso a numero un posto di elettricista;
concorso a numero tre posti di tappezziere;
concorso a numero due posti di meccanico;
concorso a numero due posti di meccanico conducente di automezzi;
concorso a numero due posti di elettrauto.

Art. 2.
Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro e al servizio;
e) dimostrare di avere la qualifica di operaio specializzato e di aver esercitato il mestiere per almeno un anno.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.
Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.
Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - 3ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;
8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

I) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero copia o estratto, rilasciati da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:
a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data del rilascio e comune che l'ha emesso;
b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;
c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti o aziende, nonchè la qualifica o categoria professionale;

II) almeno una dichiarazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dagli enti, stabilimenti o ditte presso cui hanno prestato la loro opera, da cui oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

III) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritenga, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso le amministrazioni statali, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto I) copia del foglio matricolare civile, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

b) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

c) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina la sede di Roma.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a sedici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo da L. 400), provvista della firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - 3ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera c), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I requisiti che danno titolo di precedenza o preferenza nella assunzione sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè possano essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - 3ª Divisione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esiti di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio d'istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 400) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione ai mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto alla indennità prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla amministrazione — non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1969
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 360

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - Divisione 3ª
Via Castelfidardo n. 1 — ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . . . in data . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . . posti di . . . nella categoria degli operai . del ruolo . del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. posti di . . . . . nella categoria degli operai . del ruolo . . . del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . in data .

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) in data . .);

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perché .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici).

4) non avere riportato condanne penali - ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . . . . . in data . .,

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . ., non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di. . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma;

9) essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica . . in qualità di . .).

Dichiara altresì di avere già prestato la propria opera presso i seguenti enti, stabilimenti o ditte . . (indicare con chiarezza la loro denominazione, il loro indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita o le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

. . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(Visto per l'autenticazione della firma)

. . . .

(3621)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1969-70

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, contenente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa.

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580 e 13 ottobre 1965, n. 1172, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1969-70 un concorso per esami per l'ammissione di trenta allievi al primo anno del 69° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) un tirocinio preliminare;

d) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali del Corpo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1951;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1968-1969 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

diploma di abilitazione magistrale.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

g) non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo — esclusi i sottufficiali — devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al Comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Comando generale.

Le domande presentate o pervenute al Comando generale dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso, saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) distretto militare di appartenenza;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante;

dei genitori;

dei fratelli e delle sorelle;

degli zii e dei nonni soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti sul conto dei quali vengono assunte le informazioni sia deceduto, verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1968-1969 uno dei titoli di studio di cui alla lettera b) del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del corpo;

f) non abbiano riportato, nell'ultimo anno di servizio, punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

g) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per precedenti disciplinari e di servizio;

h) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 7.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta da bollo diretta e inoltrata al Comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) il comando cui è in forza;

g) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il Comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici;

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito dei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) degli originali (sezione gruppo) del modello 8 e della cartella personale modello 168 del concorrente.

Art. 8.
Istruttoria della domanda

Il comandante dell'accademia per i sottufficiali in forza alla accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali del nucleo medesimo ed il capo di stato maggiore per i sottufficiali in servizio al Comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al Comando generale al quale faranno tenere, subito dopo, le informazioni che avranno assunto conformemente a quanto previsto alla lettera *a*) del precedente art. 5.

Art. 9.
Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.
Documentazione da produrre

Entro il 25 settembre 1969 i candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla visita medica di cui al successivo art. 15, lettera *a*), dovranno presentare o far pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

c) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

d) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
gli orfani dei caduti sul lavoro;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

f) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

g) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

h) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

i) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

l) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

m) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1970. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1970, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *e*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 11.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia

di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisiopsichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze, con decreto, può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica ovvero per l'esame scritto o per le prove orali ovvero per l'inizio del tirocinio preliminare, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza;

b) tirocinio preliminare, comprensivo di esercitazioni militari e di educazione fisica e di esame psicotecnico, di cui al successivo art. 23 per gli aspiranti che abbiano superato la prova scritta.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o che durante la frequenza del tirocinio preliminare manifestano gravi deficienze morali e di carattere ovvero inadattamento alla vita militare o che al termine del periodo di tirocinio stesso non abbiano dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a*).

Art. 19.

Prova scritta

La prova scritta della durata di sei ore, si svolgerà a Roma nel giorno che sarà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al Comando generale della guardia di finanza che ne curerà poi la consegna al presidente del comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

Comitato di vigilanza

Un comitato di vigilanza nominato dal comandante generale della Guardia di finanza, composto di un colonnello, presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita il presidente del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al comitato di vigilanza e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione alla frequenza del tirocinio preliminare i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Tirocinio preliminare

Il tirocinio preliminare di esperimento, che avrà la durata di trenta giorni, si svolgerà presso l'Accademia e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti delle prove orali di concorso;

lezioni sui regolamenti militari, esercitazioni militari e di educazione fisica che forniranno elementi di giudizio sulle attitudini militare e professionale necessarie per seguire i corsi dell'Accademia;

esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

I candidati che abbiano superato il tirocinio predetto, saranno ammessi a sostenere le prove orali di cui al successivo art. 26.

Art. 24.

Concorrenti non provenienti dai militari del Corpo

Dalla data di inizio del tirocinio, i concorrenti non appartenenti al Corpo sono arruolati in qualità di allievi finanzieri con la ferma di anni tre, di cui possono chiedere il proscioglimento qualora non siano ammessi all'Accademia.

Art. 25.

Concorrenti provenienti dai militari del Corpo

I concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza, saranno trasferiti temporaneamente al comando dell'Accademia per la durata del tirocinio Durante tale periodo saranno esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli altri allievi.

Art. 26.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 27.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 28.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 29.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 28 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Art. 30.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto 2°, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ALLIEVI VINCITORI DEL CONCORSO

Art. 31.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza sarà corrisposta un'indennità giornaliera di lire 308.

La corresponsione delle indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 32.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1969
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 391

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i giovani non provenienti dai sottufficiali (in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . domiciliato a . . . (provincia di . . .) in via . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di trenta allievi al 69° corso della Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

. . . .

c) di non aver riportato condanne penali (3) . .

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . .

e) di essere iscritto al distretto militare di . . o ufficio di leva di . o capitaneria di porto di . . .

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . .

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . .

Data . . . .

Controfirma (6) Il candidato.

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7):

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di cpl., soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(Prova scritta)

STORIA
(Prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel secolo XVIII. L'illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.

La rivoluzione francese nelle sue cause e nei suoi svolgimenti. Aspetti e personaggi più importanti.

L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.

La Restaurazione è la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico-sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco-prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e l'impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

GEOGRAFIA
(Prova orale)

Geografia generale e fisica.

La geografia: suddivisioni e relazioni con altre scienze.

Il globo terrestre: forma e dimensioni. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e di riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche. Acque oceaniche, composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare. Acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sotterranee. Azioni delle acque correnti.

Atmosfera. Elementi e fattori del clima. Pressione e movimenti dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei Continenti extra-europei (Africa, America, Asia, Oceania).

MATEMATICA

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio. Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

Trigonometria.

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

Formule di addizione, di duplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. - *Storia*:

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII secolo. L'illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause e nei suoi svolgimenti.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze. Realizzazioni comunitarie in Europa.

3. L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco-prussiano dal 1870-71 e l'unità germanica.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).

L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

La rivoluzione francese negli aspetti e nei suoi personaggi più importanti.

Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. I moti mazziniani.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.

La terza guerra d'indipendenza italiana.

L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

La Resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nel secolo XVIII. L'illuminismo, l'« Enciclopedia », gli Economisti.

Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.

Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.

Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.

L'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.

La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).

L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).

10. L'opera militare e politica di Napoleone. Riforme politiche e amministrative negli Stati italiani nel periodo napoleonico.

Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.

L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. - *Geografia*:

1. Suddivisione della geografia e sue relazioni con altre scienze. Forma e dimensioni del globo terrestre.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.
Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Distribuzione delle terre sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche.
Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Distribuzione delle acque sul globo. Le acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare.
Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Le acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sottomarine. Azione delle acque correnti.
Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. L'atmosfera. Gli elementi e i fattori del clima. Pressione e movimento dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.
Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Forma e dimensioni del globo terrestre. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misure del tempo e calendari.
Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.
Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10. Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Il rilievo e le sue varie forme. Le acque oceaniche e continentali.
Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. - *Matematica*:

1. Esercizi sulle proporzioni.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di addizione degli archi.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° 18°).

5. Regola di ripartizione composta.
Operazioni su radicali.
Equazioni di 2° grado. Problemi di 1° grado.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Formule di addizione degli archi.

9. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

Il Ministro: REALE

(3530)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale delle provincie di Catania e Palermo della classe I/A; delle provincie di Bergamo, Caltanissetta, Forlì, Lecce, Modena, Sassari, Savona e Taranto della classe I/B; dei comuni di Foligno, Legnano, Lucca e Prato della classe I/B; dei comuni di Abano Terme, Acireale, Bitonto, Campobasso, Carbonia, Cattolica, Civitanova Marche, Faenza, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Isola del Liri, Licata, Salò, Salsomaggiore e Settimo Torinese, della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Catania e Palermo della classe I/A; delle provincie di Bergamo, Caltanissetta, Forlì, Lecce, Modena, Sassari, Savona e Taranto della classe I/B; dei comuni di Foligno (Perugia), Legnano (Milano), Lucca e Prato (Firenze) della classe I/B; dei comuni di Abano Terme (Padova), Acireale (Catania), Bitonto (Bari), Campobasso, Carbonia (Cagliari), Cattolica (Forlì), Civitanova Marche (Macerata), Faenza (Ravenna), Frattamaggiore (Napoli), Giugliano in Campania (Napoli), Isola del Liri (Frosinone), Licata (Agrigento), Salò (Brescia), Salsomaggiore (Parma) e Settimo Torinese (Torino) della classe seconda.

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Catania e Palermo della classe I/A; delle provincie di Bergamo, Caltanissetta, Forlì, Lecce, Modena, Sassari, Savona e Taranto della classe I/B; dei comuni di Foligno (Perugia), Legnano (Milano), Lucca e Prato (Firenze) della classe I/B; dei comuni di Abano Terme (Padova), Acireale (Catania), Bitonto (Bari), Campobasso, Carbonia (Cagliari), Cattolica (Forlì), Civitanova Marche (Macerata), Faenza (Ravenna), Frattamaggiore (Napoli), Giugliano in Campania (Napoli), Isola del Liri (Frosinone), Licata (Agrigento), Salò (Brescia), Salsomaggiore (Parma) e Settimo Torinese (Torino) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della amministrazione civile), non oltre il 10 giugno 1969 apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammiccione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 3 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3535)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1968, n. 57402, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1969, registro 1, foglio n. 197, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di

ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia Romagna, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968;

Vista la nota 30 gennaio 1969, n. 736/9, con la quale il presidente della Corte dei conti conferma il consigliere dott. Luigi Branca, che verrà collocato a riposo il 3 febbraio 1969, nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice predetta;

Ritenuta l'opportunità di confermare il dott. Luigi Branca nell'incarico di presidente della suddetta commissione;

Decreta:

Il dott. Luigi Branca consigliere della Corte dei conti, collocato a riposo dal 3 febbraio 1969, è confermato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna.

Roma, addì 13 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1969
Registro n. 5, foglio n. 41

(3532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il provveditorato agli studi di Bolzano.

Nel Bollettino ufficiale - parte 2ª, n. 8 del 20 febbraio 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1968, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il provveditorato agli studi di Bolzano (indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1967).

(3682)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6202, in data 10 settembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'ordine provinciale dei medici e dalle giunte comunali interessate;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Rellecati dott. Antonio, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Componenti:

Ciuffreda dott. Francesco, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Scarlato dott. Renato, direttore di sezione della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Landi prof. Edgardo, primario ostetrico dell'ospedale civile di San Severo;

Martin sig.ra Laura, ostetrica condotta.

Segretario:

Romei dott. Carmine, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Foggia ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Foggia e dei comuni interessati.

Foggia, addì 10 aprile 1969

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(3539)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1831 del 24 marzo 1966, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso;

Considerato che il dott. Lanna Pietro è impossibilitato, per ragioni di salute, a svolgere le mansioni di componente della predetta commissione;

Visto il telegramma n. 300.VIII.I.19.C.542 in data 17 marzo 1969, col quale il Ministero della sanità ha designato a componente della predetta commissione il dott. Letterio Broccio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1964, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1831 del 24 marzo 1966, il dott. Letterio Broccio, medico provinciale capo del Ministero della sanità, è nominato componente della commissione di cui in narrativa, in sostituzione dell'ispettore generale medico dottor Lanna Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune interessato.

Campobasso, addì 8 aprile 1969

Il medico provinciale: BONIFACI

(3540)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.